

LAVORO
N. 2923/08 R.G.

N° 2923/08 R.G.

N° 1/15 CRON.
Cronologico n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione lavoro

ASSEGNATA A SENTENZA

IL 28.1.09

all'udienza del 28.1.09
nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Benedetta Pattumelli,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado iscritta al n. 2923/08 R.G.L., promossa
con ricorso da:

SAPORITO Pietro, rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Furfari, del
Foro di Milano, presso il cui Studio in Milano, via San Senatore 2, è
elettivamente domiciliato per delega a margine del ricorso -ricorrente-

contro

ESSELUNGA S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv.to Manfredo Lavizzari, del Foro di Milano,
presso il cui Studio in Milano via Cellini 21, è elettivamente domiciliata per
procura generale alle liti in atti -resistente-

OGGETTO: violazione accordo sindacale

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

- ricorrente: "accertare e dichiarare l'obbligo di ESSELUNGA ex art. 19 comma e) D. L.vo 626/1994 anche come novellato dall'art. 3 l. 123/07 di consegnare immediatamente al RLS Saporito copia integrale con gli allegati del documento valutazione dei rischi e copia del registro degli infortuni; accertare e dichiarare l'obbligo di ESSELUNGA di consegnare alla RSU Saporito Piero la chiave dell'armadietto dove sono custodite le registrazioni delle telecamere installate presso il punto vendita di Milano - Certosa; per l'effetto condannare ESSELUNGA SPA con sede legale in Milano via V. Pisani in persona del legale rappresentante pro tempore di consegnare immediatamente ex art. 19 comma e) D. L.vo 626/1994 anche come novellato dall'art. 3 l. 123/07 al RLS Saporito copia integrale con gli allegati del documento valutazione dei rischi e copia del registro degli infortuni; di consegnare alla RSU Saporito Piero la chiave dell'armadietto dove sono custodite

le registrazioni delle telecamere installate presso il punto vendita di Milano - Certosa come previsto dal verbale del 14.1.08; al pagamento in favore del fondo pensioni di un risarcimento danni per il comportamento gravemente colposo nella fattispecie di cui è causa; al pagamento delle spese di lite al procuratore anticipatario avv. Giovanni Furfari con IVA e CPA; sentenza esecutiva”;

- resistente: “dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di consegna delle chiavi dell’armadietto ove sono custodite le registrazioni formulata dal sig. Pietro Saporito; rigettare comunque tutte le domande di merito ed istruttorie formulate dal sig. Pietro Saporito; rifuse le spese di tutti i gradi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato - all’esito di procedimento cautelare - il 9.4.2008, SAPORITO Pietro, premesso di essere dipendente di ESSELUNGA in forza al punto vendita di Milano Certosa ove riveste il ruolo di RSU e RLS, chiedeva che la società datrice di lavoro venisse condannata a consegnargli, nelle sue suddette vesti, le chiavi dell’armadietto ove sono custodite le registrazioni delle telecamere installate presso il punto vendita come previsto dal verbale del 14.1.2008, nonché copia integrale con gli allegati del documento valutazione dei rischi e copia del registro degli infortuni, ai sensi dell’art. 19 comma e) D. L.vo 626/1994 anche come novellato dall’art. 3 l. 123/07; inoltre, il ricorrente chiedeva la condanna della controparte ad un pagamento risarcitorio in favore del fondo pensioni.

ESSELUNGA si costituiva mediante memoria depositata l’11.6.2008, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alla consegna delle chiavi, poiché nelle more effettuata, e rigettarsi nel resto il ricorso essendo stato il documento richiesto dal ricorrente messo a sua disposizione mediante consultazione sul terminale esistente nel punto vendita. Interrogato liberamente il legale rappresentante della resistente, la causa, istruita solo documentalmente, veniva discussa all’udienza del 28.1.09 e contestualmente decisa mediante lettura del dispositivo in calce trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto alla domanda inerente la chiave, di cui in premessa, la materia del contendere deve ritenersi cessata a seguito dell’avvenuta pacifica consegna della stessa.

Al riguardo si osserva che la società resistente ha documentalmente dimostrato che la mancata consegna era stata determinata dal guasto al sistema di registrazione, il quale è stato rimesso in funzione in data 8.5.2008 (doc. 1, res., prodotto in sede di reclamo): due giorni dopo, la chiave risulta essere stata consegnata al ricorrente (doc. 2, res., fase di reclamo).

Pertanto, può concludersi nel senso che la condotta tenuta da ESSELUNGA è indenne da censure.

Ad analoga conclusione può giungersi con riguardo al restante tema oggetto di causa, riguardante le modalità di consegna del documento valutazione dei rischi e del registro degli infortuni.

La consultazione mediante terminale installato presso il punto vendita deve, infatti, ritenersi del tutto idonea a soddisfare l'obbligo posto dalla legge in capo al datore di lavoro, atteso che - da un lato - il testo normativo non specifica le modalità di consegna e - dall'altro - la stessa garantisce appieno lo svolgimento delle funzioni del RLS.

In tal senso si è recentemente pronunciato il Ministero del Lavoro il quale - in risposta ad interpello - ha stabilito, in data 18.12.2008, che *"l'adempimento dell'obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacchè tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all'interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del rls"*.

Né rilevano in proposito le questioni inerenti il tempo della consultazione del documento, non formando oggetto di causa la possibilità di provvedervi durante l'orario di lavoro: ciò posto, anche la consultazione cartacea dovrebbe avvenire al di fuori di detto orario risultando - così - in tutto analoga a quella su terminale sotto tale profilo.

Il ricorso sul punto in esame va, quindi, respinto.

L'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi induce a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

Il grado di complessità della controversia giustifica la fissazione di termine di giorni 15 per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando, *contrariis rejectis*, così provvede:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avente ad oggetto la consegna della chiave;
- 2) rigetta nel resto il ricorso;
- 3) spese compensate;
- 4) riserva il deposito della sentenza nel termine di giorni 15 da oggi.

Milano, 28.1.09.

Il Giudice
(Benedetta Pattumelli)



Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI - 4 FEB. 2009

IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Ada Mizzi